

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER



IL PUNTO DI VISTA

NUMERO III · EDIZIONE INTEGRALE

Venerdì 12 giugno 2026

*Se ne va un maestro della forma,
mentre la macchina ne chiede una nuova.*

*«Il legislatore scrive le righe.
Noi leggiamo gli spazi tra le righe.»*

AVV. ANTONIO SALERNO

+ ADVOCATUS DIABOLI +

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

Smontiamo per ricostruire. Dubitiamo per blindare. Obiettiamo prima dell'avversario. Oggi piangiamo un maestro della forma: e proprio per questo torniamo a guardare la sostanza.

L'EDITORIALE

Il giorno in cui se ne va un maestro della forma, mentre la macchina chiede una forma nuova

Ci sono giornate che vanno lette come una pagina sola, anche quando i fatti sembrano dispersi. Ieri è morto a Roma Natalino Irti, uno dei più grandi civilisti italiani, l'uomo che ci ha insegnato che il diritto è forma: non un riflesso della natura delle cose, ma un artificio umano, una tecnica con cui l'uomo cerca di dare ordine al caos e di rispondere di sé davanti agli altri. Nello stesso giorno, lo Stato discuteva di come far rispondere le macchine — e chi le governa — dei danni che provocano, mentre da Lussemburgo un Avvocato generale comunicava all'Italia che un suo condono fiscale non sta in piedi davanti al diritto europeo. Tre fronti, un solo filo: la ricerca, sempre incompiuta, di una forma che tenga.

Irti diceva che viviamo “l'età della decodificazione”, in cui il codice civile ha perso la centralità e attorno ad esso si moltiplicano i microsistemi normativi, le leggi speciali, i regolamenti tecnici. Guardatevi attorno: il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, i decreti attuativi, le direttive sui danni, i condoni e le loro bocciature. È esattamente il paesaggio che lui aveva descritto cinquant'anni fa. La testata che tenete in mano nasce da quella lezione: noi non veneriamo la forma, ma la pretendiamo, perché è nella forma — nella norma scritta, nella prova, nel termine processuale — che il debole trova la sua unica arma contro il più forte. Oggi il nostro punto di vista comincia da un ricordo, e prosegue, come lui avrebbe voluto, smontando i fatti.

IL MAESTRO

Natalino Irti, o del diritto come forma: perché ci riguarda tutti

I fatti

Natalino Irti è morto a Roma l'11 giugno 2026, all'età di novant'anni; era nato ad Avezzano il 5 aprile 1936. Allievo di Emilio Betti e perfezionatosi sotto Mario Allara a Torino, fu docente alla Sapienza dal 1977, dove insegnò istituzioni di diritto privato, diritto civile e teoria generale del diritto. Accademico dei Lincei e presidente emerito dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato da Benedetto

Croce, ebbe anche un ruolo nella vita economica del Paese — presidente del Credito Italiano, vicepresidente dell'Enel, componente del consiglio dell'IRI e del Comitato per le privatizzazioni. La sua opera più celebre, “L'età della decodificazione” (Giuffrè, 1979), teorizzò l'erosione della centralità del codice civile e la nascita dei sottosistemi normativi; seguirono, tra le altre, “Nichilismo giuridico” (2004), “Il salvagente della forma” (2007) e “Diritto senza verità” (2011), oltre al celebre “Dialogo su diritto e tecnica” con il filosofo Emanuele Severino. Sul Sole 24 Ore di oggi lo ricordano, tra gli altri, Paolo Bricco e il direttore Fabio Tamburini.

Il nostro punto di vista

Perché una newsletter che si occupa di insolvenza, banche e processo civile apre con la morte di un teorico generale del diritto? Perché Irti è il DNA stesso del metodo che professiamo. La sua intuizione fondante — il diritto come forma, come artificio e tecnica, non come verità calata dall'alto — è ciò che separa l'avvocato dal querulo. Quando noi diciamo “obiettiamo prima dell'avversario”, quando pretendiamo la prova documentale invece della narrazione, quando contiamo i giorni di un termine di decadenza, stiamo facendo Irti applicato: stiamo dicendo che la sostanza, in giudizio, vive dentro la forma, e che chi disprezza la forma processuale regala la causa al più forte.

C'è di più, e tocca direttamente l'altra metà del giornale di oggi. Irti dialogò per anni con Severino sul rapporto tra diritto e tecnica, mettendo in guardia dalla pretesa della tecnica di farsi essa stessa norma, di sostituire la decisione umana con l'automatismo del calcolo. Rileggete quel dialogo guardando ai decreti sull'intelligenza artificiale di cui parliamo nella pagina accanto: il principio per cui “la macchina non decide sull'uomo” è puro Irti, è la riaffermazione che la responsabilità giuridica esige un soggetto che risponda, una volontà che si assuma la decisione. La sua “età della decodificazione”, poi, è la chiave di lettura del nostro presente: il codice civile non è più il centro, ma una stella tra mille, accanto al Codice della crisi, al Regolamento AI, alle direttive europee sui danni. Chi opera oggi nel diritto d'impresa naviga esattamente l'arcipelago che lui aveva mappato per primo.

Da avvocati del diavolo, però, non facciamo agiografia. Irti fu anche un garantista scomodo, critico del “caos legislativo” e della tecnocrazia che svuota la politica — in “La tenaglia” denunciò la morsa tra tecnocrazia e clerocrazia che stringe la decisione democratica. È una lezione che si rivolge anche a noi giuristi tentati dal mito della macchina infallibile: l'algoritmo che “prevede” la sentenza, il

software che “calcola” il rischio. Irti ci ricorda che il diritto resta una scelta umana, dunque discutibile, dunque responsabile. Onorarlo non significa citarlo: significa pretendere, in ogni atto, che dietro ogni decisione ci sia un nome e una firma che ne risponda.

PROCESSO & RESPONSABILITÀ

Danni da intelligenza artificiale: la prova cambia padrone, e il difensore deve saperlo

I fatti

Tra i decreti attuativi della legge delega 132/2025 approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri c'è anche il versante civilistico della responsabilità per i danni da sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per omessa vigilanza. Il cuore processuale della disciplina, secondo Il Sole 24 Ore di oggi, sta nel riequilibrio dell'onere probatorio a favore del danneggiato. Su sua domanda, il giudice può emettere un ordine di esibizione della documentazione tecnica del sistema — registri, valutazioni di gestione del rischio, evidenze della supervisione umana richieste dal Regolamento UE sull'AI. È prevista una presunzione del nesso causale, salvo prova contraria, quando ricorrano determinati presupposti; e se la parte intimata non adempie all'ordine di esibizione, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. o ritenere ammessi i fatti che la documentazione avrebbe dovuto provare, mentre al terzo inadempiente si applica una pena pecuniaria. È inoltre prevista l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione, tenuta a comunicare l'esistenza e i limiti della copertura entro trenta giorni.

Il nostro punto di vista

Qui sta la notizia vera, e i titoli rischiano di mancarla. Il problema giuridico dei danni da AI non è mai stato il “se” della responsabilità, ma il “come” della prova. Come fa un cittadino danneggiato da un sistema opaco — una “scatola nera” di cui non conosce il codice, né i dati di addestramento, né la logica decisionale — a dimostrare in giudizio che proprio quel sistema, mal vigilato, ha causato il suo danno? Con le regole ordinarie sarebbe una probatio diabolica: l'informazione è tutta dalla parte di chi il sistema lo costruisce e lo gestisce. Il legislatore, recependo l'impianto europeo, fa la sola cosa sensata: sposta l'onere. Chi detiene la

documentazione tecnica deve esibirla; chi non la esibisce ne paga il prezzo processuale.

Da avvocati del diavolo, leggiamo questa norma come un'arma a doppio taglio che il professionista deve saper impugnare dal lato giusto. Per chi assiste il danneggiato, l'ordine di esibizione è il grimaldello: va chiesto subito, in modo mirato e documentalmente puntuale, perché è il rifiuto o la reticenza dell'avversario a generare — via art. 116 c.p.c. — quegli argomenti di prova che possono ribaltare il giudizio. Il vero errore difensivo sarebbe usare l'istanza di esibizione come una richiesta generica ed esplorativa: il giudice la respingerebbe. Va costruita come un bisturi, indicando con precisione quali registri, quali valutazioni del rischio, quale traccia della supervisione umana si chiedono e perché sono decisivi. Per chi difende il produttore o il gestore, invece, la partita si gioca a monte: la documentazione tecnica conforme al Regolamento UE non è un adempimento burocratico, è la prova liberatoria. Chi non ha tenuto registri ordinati e tracciabili della propria "sorveglianza umana" si presenterà in giudizio già disarmato, esposto alla presunzione del nesso causale.

C'è poi l'azione diretta verso l'assicuratore, con l'obbligo di risposta sulla copertura entro trenta giorni: è un meccanismo che il civilista conosce bene dalla r.c. auto, e che qui diventa decisivo per la concreta solvibilità del risarcimento. Il consiglio operativo è immediato: nella fase stragiudiziale, attivare subito la richiesta all'assicurazione e cristallizzare quella risposta — o quel silenzio — perché orienta tutta la strategia successiva, la scelta del foro e del soggetto da convenire.

UE & TRIBUTARIO

Lussemburgo boccia il condono IVA: chi ha definito stia in allerta

I fatti

L'11 giugno l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea ha depositato le conclusioni nella causa C-308/25, ritenendo incompatibile con il diritto dell'Unione la definizione agevolata delle controversie tributarie in materia di IVA introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022). Quella sanatoria consentiva di chiudere il contenzioso pagando una frazione dell'imposta variabile in funzione del grado di giudizio e dell'esito provvisorio. Secondo l'Avvocato generale, una rinuncia generalizzata e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA viola l'obbligo degli Stati di garantire l'integrale riscossione del

tributo e il principio di neutralità fiscale, in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE e con il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. Non è la prima volta: la Corte aveva già censurato i condoni IVA della legge 289/2002 con le sentenze sulle cause C-132/06 e C-174/07. La vicenda nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in una controversia tra l'Agenzia delle entrate e una società contribuente.

Il nostro punto di vista

Attenzione a non scambiare le conclusioni dell'Avvocato generale per la sentenza: sono un parere autorevole ma non vincolante, e la Corte deciderà nei mesi a venire. Detto questo, l'orientamento è così netto, e così coerente con i precedenti del 2008 sulla legge 289/2002, che il prudente non può ignorarlo. E qui scatta il nostro dovere di avvocati del diavolo: pensare allo scenario peggiore prima che si realizzi. Se la Corte confermerà, la norma interna sul condono IVA andrà disapplicata dal giudice nazionale — trattata come se non fosse mai esistita, perché il diritto dell'Unione prevale e impone la disapplicazione della legge interna confliggente. Le conseguenze sono pesanti e vanno dette al cliente con chiarezza, senza falsi rassicuranti.

Smontiamo lo scenario per chi ha già definito una lite IVA con quella sanatoria. Primo: la definizione potrebbe non “tenere”, e l'Agenzia delle entrate potrebbe tornare ad accertare e riscuotere l'IVA originariamente dovuta. Secondo: i giudizi pendenti che attendevano solo la conferma della definizione rischiano di vedersi respingere l'eccezione di cessata materia del contendere. È una bomba a orologeria su migliaia di posizioni. Da difensori, la mossa non è attendere passivamente la sentenza: è mappare oggi la posizione di ciascun cliente che ha aderito, distinguendo chi ha già versato l'intero quantum agevolato da chi sta ancora pagando a rate, e valutando le difese di merito originarie che il condono aveva “congelato”. Perché se la sanatoria cade, quelle difese tornano vive, e chi le ha tenute pronte sarà avvantaggiato.

Un'avvertenza tecnica, per onestà intellettuale: non tutto ciò che tocca l'IVA nelle procedure è vietato. La stessa Corte di giustizia, nel caso Degano Trasporti (C-546/14), ha ritenuto compatibile la falcidia dell'IVA nel concordato preventivo, perché lì non c'è una rinuncia generalizzata e indiscriminata al tributo, ma una soddisfazione parziale verificata sotto controllo giudiziale e a condizioni rigorose. La differenza è dirimente e va padroneggiata da chi opera nella crisi d'impresa: un conto è lo Stato che rinuncia in blocco a riscuotere per fare cassa subito; altro è il

singolo debitore insolvente che, dentro una procedura concorsuale controllata, paga l'IVA nei limiti del realizzabile. Confondere i due piani è l'errore che il consulente accorto non commette.

IN BREVE, CON METODO

Tutto il resto del giorno, letto con la lente giusta

La BCE alza i tassi (per la prima volta dal 2023) — la Banca centrale europea ha deciso all'unanimità un rialzo di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi al 2,25% con effetto dal 17 giugno; è il primo aumento dal 2023, motivato dalle pressioni inflazionistiche legate al conflitto in Medio Oriente. Nota del Diavolo: un quarto di punto sembra poco, ma per chi assiste imprese in tensione finanziaria è un segnale da non sottovalutare. Il costo del denaro torna a salire dopo anni di discesa: chi ha contratti a tasso variabile, mutui o esposizioni bancarie va riesaminato ora, e chi negozia ristrutturazioni del debito deve aggiornare i piani su uno scenario di tassi non più calanti. La direzione è cambiata; chi pianifica sul vecchio trend rischia di sbagliare i conti.

AlmaLaurea: si lavora, ma all'estero si guadagna molto di più — il rapporto AlmaLaurea 2026 segnala occupazione in aumento ma stipendi italiani fermi: a cinque anni dal titolo chi è emigrato può arrivare a guadagnare fino al 60% in più, con retribuzioni medie all'estero attorno ai 2.900 euro contro i circa 1.840 in Italia. Nota del Diavolo: è una notizia sul capitale umano che diventa questione giuridica. Per gli studi e le imprese che vogliono trattenerne i talenti, il tema non è solo lo stipendio: sono i patti di non concorrenza, i piani di incentivazione, le clausole di fidelizzazione — strumenti contrattuali che, se mal scritti, sono carta straccia, e se ben costruiti trattengono valore. La fuga si combatte anche con il diritto del lavoro, non solo con la busta paga.

Cassazione: compensi dell'avvocato, frazionare non è sempre abuso — con l'ordinanza n. 19125/2026 la Corte di cassazione ha affermato che, quando le cause sono state trattate davanti a giudici diversi, la richiesta separata dei compensi non integra l'abusivo frazionamento del credito. Nota del Diavolo: una pronuncia che ci riguarda da vicino, ma la lezione è generale e va incisa. Il divieto di frazionamento del credito — figlio del principio di buona fede e del giusto processo — non è un dogma cieco: cede quando il frazionamento ha una giustificazione sostanziale, come la pluralità di giudizi autonomi. Per chi recupera crediti, la massima è doppia: non frazionare per moltiplicare le spese (è abuso e si

paga), ma non temere il frazionamento quando è radicato in cause realmente distinte. La buona fede non vieta di agire; vieta di vessare.

Equo compenso e AI — l'art. 48 dello schema di Dlgs ancora la modulazione dell'equo compenso (legge 49/2023) alla classificazione di rischio del sistema di AI impiegato: più è elevato, più servono competenze aggiuntive che giustificano l'adeguamento. Per Elbano de Nuccio (commercialisti) "l'AI non riduce il valore, ne trasforma le modalità"; per Francesco Greco (CNF) "è la firma sull'atto che conta", e un avvocato su tre già usa l'AI. Nota del Diavolo: attenzione alla trappola logica: l'AI fa risparmiare tempo, dunque "dovrebbe" costare meno. È il ragionamento che svaluta la professione. Si paga il giudizio, non i minuti. Chi accetta lo sconto "perché l'ha fatto la macchina" firma la propria irrilevanza.

Sottrazione fraudolenta: conta il gestore reale — la Cassazione afferma che, ai fini del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il giudice penale può accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all'amministratore di fatto (imprenditore occulto), anche senza un previo accertamento formale dell'Agenzia nei suoi confronti: è lo schema fraudolento "apri e chiudi" con prestanome a rendere irrilevante lo schermo formale. Nota del Diavolo: una pronuncia temibile per chi pensa di nascondersi dietro intestazioni di comodo, e un'arma per chi recupera il credito erariale. Il velo formale non protegge: il giudice penale guarda la realtà economica sottostante. Per chi difende l'amministratore di fatto, la sola via è dimostrare l'estraneità sostanziale alla gestione, non la mera intestazione altrui.

Imballaggi: tutti riciclabili, vietati i Pfas a contatto con gli alimenti — dal 12 agosto 2026 si applica direttamente in tutta la UE il Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti, che dopo trent'anni sostituisce la direttiva 94/62/CE; la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento con 33 punti interpretativi. Tra le novità: divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti Pfas oltre i limiti, senza periodo per l'esaurimento scorte. Nota del Diavolo: regolamento, non direttiva: si applica subito e per intero, senza margini nazionali. Per le imprese del settore è una scadenza vicina e tagliente — chi assiste produttori e distributori deve mappare ora le linee a contatto con alimenti e distinguere ciò che resta in commercio da ciò che dal 12 agosto sarà fuori legge.

Balneari: l'indennizzo è compatibile con il diritto UE — sul fronte Bolkestein, l'indennizzo a favore del concessionario uscente non è di per sé contrario al diritto unionale: lo ha affermato la Corte di giustizia (11 luglio 2024, C-598/22),

qualificando la posizione come “diritto di superficie a carattere transitorio”; restano però aperte le criticità sul calcolo, in attesa dei bandi-tipo (Cons. Stato, parere 750/2025; TAR Lazio-Latina 562/2026). Nota del Diavolo: la partita non è più “gara sì o gara no” — quella è chiusa — ma quanto vale l’uscita. Per chi assiste un concessionario, il valore sta nella documentazione degli investimenti non ammortizzati: chi non ha tenuto i conti perde l’indennizzo. E i Comuni non possono più attendere: l’assenza del decreto non giustifica il ritardo nelle gare.

La guerra dei prezzi nell’AI: OpenAI sfida Anthropic — OpenAI ha avviato un taglio delle tariffe di ChatGPT per conquistare la clientela enterprise, in particolare chi usa i modelli per sviluppo software, automazione e agenti, accendendo lo scontro commerciale con Anthropic. Nota del Diavolo: per gli studi che integrano l’AI nei flussi di lavoro, prezzi in discesa sono un’opportunità, ma il rischio si chiama lock-in: legarsi a un fornitore per risparmiare oggi può costare libertà domani. E resta il nodo giuridico di sempre — riservatezza dei dati del cliente e responsabilità professionale non si delegano alla macchina, qualunque sia la tariffa.

In rapida sequenza — la Bosch progetta a Milano il “cervello” dei robot umanoidi; la FIFA doppia i ricavi olimpici (14 miliardi di dollari nell’ultimo quadriennio contro i 7,6 del CIO 2021-2024); Trump annuncia la firma “molto presto” di un’intesa con l’Iran, con reazioni positive a Wall Street; Meloni chiede alla Camera un inviato UE con mandato di tutti gli Stati per il negoziato Russia-Ucraina. Nota del Diavolo: notizie che sembrano lontane dal nostro mestiere, ma non lo sono: gli umanoidi pongono già oggi la domanda della responsabilità da prodotto e da AI; la geopolitica del Medio Oriente muove i tassi (vedi la BCE di ieri) e quindi i piani di risanamento; e ogni tregua o riarmo ridisegna sanzioni, export e contratti internazionali. Il diritto d’impresa vive dentro la cronaca, non accanto.

Il diritto è forma, diceva il maestro che oggi salutiamo. E la forma, per noi, è l’arma del più debole: la pretendiamo sempre, perché è lì che si vince la causa.

TheDevilLawyer — Il punto di vista

Nota metodologica e trasparenza

Tutti i dati di cronaca economica e normativa sono tratti da Il Sole 24 Ore del 12 giugno 2026 e da fonti ufficiali e secondarie verificate, indicate nelle note. Le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-308/25 non sono la decisione della Corte di giustizia, che interverrà successivamente; i decreti attuativi della legge 132/2025, alla data di chiusura, risultano approvati in esame preliminare e attendono i pareri delle commissioni e il varo definitivo: i testi potrebbero variare. I commenti contrassegnati come “punto di vista”, “verdetto” o “nota” sono opinioni

dell'autore. Nulla in questo testo costituisce parere legale o fiscale riferito a un caso concreto.